



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1816m s.l.m. – Zona extradoganale
Plaza dal Comun, 93 – 23041 Livigno – Tel. 0342/991111 –
Cod. Fisc. 83000850145 – <http://www.comune.livigno.so.it>
E-mail certificata: comune.livigno@legalmail.it
E-mail ufficio: affarigenerali@comune.livigno.so.it

Cat. IV/8 Fascicolo 38.1/2026

Livigno, 09.10.2026

AVVISO PUBBLICO

PER LA CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN ALLOGGIO SITO PRESSO IL COMPLESSO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' TEOLA STRUMENTALE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL COMPLESSO STESSO. PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2029.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 607 del 09.10.2026 è indetto avviso pubblico, per la cessione in comodato d'uso gratuito di un alloggio sito presso il complesso abitativo di proprietà comunale in località Teola strumentale all'espletamento del servizio di custodia e pulizia del complesso stesso, meglio individuato in catasto al Fg. 41 mappali 586 sub 11 come da allegata planimetria sub A). L'alloggio è idoneo ad ospitare un numero massimo di persone pari a 4.

Il rapporto è configurato come comodato modale ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del codice civile: l'alloggio è concesso esclusivamente in funzione dello svolgimento del servizio di pulizia e custodia, e la cessazione del servizio, per qualunque causa, comporta la cessazione del comodato. Il rapporto non costituisce affidamento di contratto pubblico ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del quale si richiamano, ai soli fini dei requisiti di partecipazione, le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95.

Con il presente avviso il Comune intende garantire la presenza continuativa di un custode nel complesso e, tra i candidati idonei, favorire la stabilità della sede di lavoro nel Comune, necessaria ad assicurare reperibilità e tempestività degli interventi, le pari opportunità generazionali, i nuclei con figli o in condizione di fragilità e i nuclei privi, anche nella famiglia d'origine, di un alloggio disponibile nella zona.

La durata del comodato è stabilita in anni 3 decorrenti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, eventualmente rinnovabile per pari durata per espressa volontà delle parti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, con effetto immediato, l'affidamento del servizio e la connessa concessione gratuita dell'alloggio, in caso che venga meno uno dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione iniziale e, in particolare, nei seguenti casi:

- per gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente atto;
- per venire meno delle necessità del servizio;
- per modifiche dell'attività lavorativa del comodatario che rendano incompatibili la presenza e la reperibilità richieste per il servizio di custodia;
- per accertata non veridicità delle dichiarazioni rese o mancato trasferimento della residenza nei termini di cui all'art. 1;
- per acquisizione, da parte di un componente del nucleo familiare, di diritti su alloggi rilevanti ai sensi dell'art. 1, lettera c);

A tal fine si allega al presente avviso lo schema di contratto che si andrà a stipulare con il soggetto individuato a seguito della selezione.

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Livigno, utilizzando l'apposito schema tipo allegato al presente bando, nei termini stabiliti al successivo articolo 5 e secondo le modalità contenute nel presente bando di selezione.

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro i quali (persone fisiche) alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) Cittadini italiani. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani (es. cittadini Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), per i soggetti appartenenti all'Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi terzi è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs n. 165/2001 e smi);
- b) Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e assenza, in capo al richiedente e ai componenti maggiorenni del nucleo familiare, di debiti scaduti nei confronti del Comune di Livigno, definitivamente accertati e non oggetto di rateizzazione regolarmente rispettata;
- c) che né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare siano titolari, per una quota pari o superiore al 50%, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio di categoria catastale da A/1 a A/9 o A/11 ubicato nei Comuni di Livigno, Valdidentro, Bormio e Valfurva, né li detengano tramite società, enti, fiduciarie o trust controllati, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. o partecipati per almeno il 50%, né li abbiano ceduti a qualsiasi titolo nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso; che nessuno di essi sia assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica o agevolata o di altri alloggi comunali. Il requisito non opera per gli alloggi inagibili, oggetto di procedura esecutiva o inadeguati alle esigenze del nucleo secondo i parametri regionali previsti per i servizi abitativi pubblici;
- d) che la famiglia d'origine, come definita al presente articolo, non disponga di un alloggio ulteriore rispetto all'abitazione principale dei genitori. Si considera disponibile ogni alloggio di categoria catastale da A/1 a A/9 o A/11 ubicato nei Comuni indicati alla lettera c), sul quale i genitori, singolarmente o congiuntamente, siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione per una quota complessiva pari o superiore al 50%, direttamente o tramite società, enti, fiduciarie o trust da essi controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. o partecipati per almeno il 50%, con esclusione:
 - 1) dell'abitazione principale di ciascun genitore, intesa come l'alloggio in cui ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
 - 2) dell'alloggio che costituisce l'abitazione principale di un altro figlio o di un altro parente entro il secondo grado, ivi residente da data anteriore alla pubblicazione del presente avviso;
 - 3) degli alloggi inagibili, oggetto di procedura esecutiva o inadeguati ai sensi della lettera c).Sono in ogni caso considerati disponibili, a titolo esemplificativo, gli alloggi locati a terzi a qualsiasi titolo, gli alloggi vuoti o a disposizione, quelli destinati a locazioni brevi o turistiche, anche tramite intermediari o piattaforme, a locazioni transitorie o stagionali, a uso foresteria o comunque a lavoratori non residenti, nonché quelli concessi in comodato a soggetti diversi da quelli indicati al punto 2). Rilevano altresì le cessioni effettuate dai genitori nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, salvo che a favore di un altro figlio che vi abbia stabilito l'abitazione principale. Nella domanda il richiedente indica le generalità e il codice fiscale dei genitori propri e del coniuge o convivente; il Comune effettua le verifiche presso le banche dati catastali, camerali e tributarie;
- e) che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- f) nei cui confronti non sussistano i divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- g) che siano abilitati all'esercizio d'impresa per le prestazioni richieste ai fini dell'espletamento dei servizi individuati nel successivo articolo 2 (iscrizione C.C.I.A.A. ed altri adempimenti previsti dalla legge);
- h) che il nucleo familiare destinato ad occupare l'alloggio sia composto da non più di 4 persone;
- i) che il richiedente si impegni a trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare nell'alloggio entro 60 giorni dalla consegna e a mantenerle per tutta la durata del rapporto;

- j) che il richiedente sia in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, da comprovare con certificato medico prima della stipula. Qualora il richiedente sia persona con disabilità, la partecipazione è ammessa a condizione che sia comunque garantito lo svolgimento di tutti i servizi previsti dal presente avviso, anche avvalendosi, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, dell'ausilio di familiari o collaboratori.

I requisiti di cui alle lettere da a) a f) e h) devono essere tutti posseduti dal partecipante alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto, e mantenuti per tutta la durata del rapporto. Il requisito di cui alla lettera j) deve sussistere al momento della stipula. Relativamente al requisito di cui alla lettera g), il partecipante, qualora non ne sia già in possesso, nella domanda dovrà dichiarare che si impegna a conseguirli non oltre quindici giorni dall'eventuale individuazione dello stesso quale soggetto comodatario e, comunque, prima della stipula del contratto.

Ai fini del presente avviso si intende per:

- «nucleo familiare»: il richiedente e tutte le persone che andranno ad abitare stabilmente con lui nell'alloggio, come dichiarate nella domanda. Il coniuge non legalmente separato e l'unito civilmente sono in ogni caso considerati componenti del nucleo, anche se non dichiarati o non destinati a trasferirsi nell'alloggio. I figli minori sono considerati se conviventi o, in caso di affidamento condiviso, se collocati prevalentemente presso il richiedente;
- «coppia di riferimento»: il richiedente e il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016, se presente nel nucleo; in mancanza, il solo richiedente;
- «famiglia d'origine»: i genitori del richiedente e i genitori del coniuge, unito civilmente o convivente di fatto, anche se non conviventi con essi e anche se separati o divorziati tra loro;
- «nucleo di nuova formazione»: la coppia di riferimento costituita da non più di tre anni o che si costituisce con l'assegnazione, ovvero il richiedente che con l'assegnazione esce dal nucleo familiare d'origine.

Il richiedente è la persona che stipula il contratto e svolge personalmente il servizio. Si applicano: al solo richiedente i requisiti di cui alle lettere a), e), f), g) e j); al richiedente e ai componenti maggiorenni del nucleo il requisito di cui alla lettera b); a tutti i componenti del nucleo i requisiti di cui alle lettere c) e h); alla famiglia d'origine il requisito di cui alla lettera d). I criteri di valutazione si applicano ai soggetti indicati per ciascuno di essi all'art. 6.

Dopo l'assegnazione il nucleo può essere ampliato soltanto per nascita, adozione, affidamento, matrimonio, unione civile o convivenza di fatto, ogni altro ingresso stabile richiede l'autorizzazione del Comune, previa verifica dei requisiti.

Art. 2 – Espletamento del servizio di pulizia e custodia

Al soggetto individuato quale comodatario, che deve essere reperibile telefonicamente durante il giorno (dalle 08.00 alle 20.00), durante le ore notturne per eventuali urgenze, e garantire una presenza continuativa presso il complesso abitativo, è affidato l'espletamento dei seguenti servizi:

- spazzatura ad umido o aspiratura e successivo lavaggio degli spazi comuni adibiti a qualunque uso (scale, atri, corridoi, vetri, davanzali, vani ascensori etc.), con cadenza settimanale;
- lavaggio con mezzi e materiali idonei di porte e portoni e comunque di tutte le superfici in legno, metallo o altro materiale che ne abbiano bisogno (es. corrimano, ringhiere, apparecchi di illuminazione, pulizia pavimenti autorimesse), con cadenza mensile;
- custodia delle chiavi di accesso agli appartamenti, alle cantine, ai ripostigli e ai vani tecnici, ecc,
- pulizia degli spazi esterni nonché mantenimento del manto erboso entro i 10 cm tramite sfalcio, rifinitura dei vialetti e dei percorsi pedonali, asporto del materiale di risulta e accurata rastrellatura dell'intera superficie;
- sgombero della neve nelle parti di accesso alle strutture (scale, vialetti, parcheggi esterni, rampe di accesso alle autorimesse) non appena il manto nevoso superi i 5 cm (misurati in neve fresca). Entro le 12 ore successive alla nevicata tutte le aree dovranno essere totalmente sgombrate da neve e/o ghiaccio, anche tramite spargimento di sale o altri prodotti idonei all'eliminazione del ghiaccio;

- cura e sorveglianza quotidiana degli impianti esistenti (illuminazione – verifica e sostituzione delle lampadine fornite dal Comune – rete idrica – acquedotto e fognatura – riscaldamento, rifornimento carburante, ecc) nonché segnalazione immediata al Servizio Gestione & Manutenzione e Contratti del Comune di ogni guasto o irregolarità degli impianti succitati o la necessità di interventi urgenti per prevenire o evitare danni alle strutture medesime;
- consegna e riconsegna degli alloggi agli assegnatari;
- redazione del verbale di consegna e di riconsegna degli alloggi secondo lo schema predisposto dal Servizio Affari Generali, che dovrà essere consegnato al medesimo Servizio entro tre giorni dalla sua redazione;
- lettura, a fine di ogni trimestre, (o a semplice richiesta da parte del Servizio Affari Generali) dei contatori riscaldamento e contatori energia elettrica di ogni singola unità abitativa e compilazione del relativo libretto con sottoscrizione del custode e dell'assegnatario;

È fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di ispezionare gli alloggi senza il consenso degli assegnatari, fatti salvi motivi di urgenza, quali perdite di acqua, incendi etc. e comunque previo avviso telefonico al Servizio Gestione & Manutenzione e Contratti e all'interessato (se possibile).

Il comodatario, nell'espletamento del servizio di pulizia, dovrà utilizzare ed impiegare attrezzature e macchine di sua proprietà rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, biodegradabilità, pericolosità e modalità d'uso. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorose, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, dovranno inoltre essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Il comodatario è tenuto a svolgere scrupolosamente le mansioni sopra indicate e sarà richiamato a rispondere di eventuali danni patrimoniali ed economici qualora sia accertata la sua responsabilità per mancato o cattivo espletamento degli incarichi sopra descritti.

Per gravi inadempienze potrà essere revocato dall'incarico in parola.

Salvo casi di forza maggiore, il comodatario non potrà assentarsi per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi. Durante tali periodi di assenza il comodatario dovrà farsi sostituire, a proprio carico, da altra persona idonea, previo accordo con il Responsabile del Servizio Affari Generali. Il comodatario resterà comunque responsabile dell'operato del sostituto. La sostituzione non dà diritto ad alcun compenso al sostituto da parte dell'Amministrazione comunale.

A fronte dell'espletamento dei servizi di cui ai commi precedenti, il Comune di Livigno si impegna a versare al comodatario un corrispettivo annuo di euro 8.000 pari a un importo complessivo per tutto il periodo di euro 24.000,00 (operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.P.R. 633/72) da liquidarsi, con periodicità trimestrale posticipata, entro trenta giorni dall'emissione di regolare fattura. Lo svolgimento di eventuali servizi straordinari di pulizia che il Comune dovesse richiedere, in misura non superiore al 20% del corrispettivo annuo, non darà luogo a variazione del corrispettivo annuo dovuto.

L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo ha durata pari al contratto di comodato e cesserà automaticamente allo scioglimento di tale contratto, per qualunque causa ed in qualunque tempo esso avvenga.

Art. 3 Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, alla stipula del contratto di comodato, dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs n. 36/2023, di €. 2.400,00 a copertura del rispetto degli obblighi da assumere, con durata pari al contratto di comodato che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente.

Art. 4 Polizza assicurativa

È a carico del custode l'onere dell'assicurazione a copertura degli infortuni che possano accadere durante l'espletamento del servizio a sé e ai propri famigliari e collaboratori, e per eventuali danni che il custode possa arrecare a cose, a persone o animali nell'espletamento delle sue mansioni, sollevando integralmente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 Modalità di compilazione della domanda

La domanda di partecipazione, da redigersi utilizzando l'allegato schema – tipo appositamente predisposto dal Comune, è reperibile presso l'Ufficio Servizi alla Persona, plaza dal Comun, 93 nei consueti orari di apertura ovvero sul sito internet del Comune di Livigno al seguente indirizzo: www.comune.livigno.so.it

Nel suddetto schema-tipo sono indicati gli elementi prescritti per la cessione in comodato d'uso gratuito dell'alloggio e per l'espletamento del servizio di pulizia e custodia, nonché i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi previsti all'articolo successivo.

Alla domanda vanno allegati, per i criteri dei quali si chiede la valutazione: attestazione ISEE in corso di validità; documentazione della sede e della durata dell'attività lavorativa dei componenti della coppia di riferimento (contratto, comunicazione obbligatoria UNILAV, visura camerale); per le condizioni di fragilità, la sola parte conclusiva dei verbali di invalidità o di riconoscimento dell'handicap, senza indicazione della diagnosi; attestazioni dell'esperienza e dei titoli formativi. I criteri non documentati né dichiarati in modo verificabile non sono valutati.

Le domande di partecipazione, con i relativi allegati, dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico, mediante invio raccomandato ovvero consegna a mano presso il seguente indirizzo: Comune di Livigno – Ufficio Protocollo – Plaza dal Comun, 93 – 23041 Livigno (SO) **entro il giorno 09.11.2026 alle ore 12.00.**

In alternativa, la domanda può essere trasmessa entro il medesimo termine a mezzo PEC all'indirizzo comune.livigno@legalmail.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata unitamente a copia del documento d'identità.

Le domande pervenute oltre la succitata data di scadenza saranno escluse dalla selezione, saranno anche escluse le domande incomplete della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di richiedere integrazioni e chiarimenti in caso di informazioni parziali o incomplete.

Le carenze e gli errori formali della domanda potranno essere regolarizzati mediante apposita richiesta di integrazione da parte dell'ufficio. Le irregolarità e le carenze sono sanabili laddove non si accompagnino alla mancanza sostanziale dei requisiti di partecipazione. Nello specifico:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura di assegnazione;
- l'omessa, incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione nella domanda è sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura la mancata sottoscrizione della domanda.

Al fine della sanatoria, il Comune assegnerà un termine entro il quale dovranno essere rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, si procede con l'esclusione del concorrente dalla procedura.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente rilascia sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, impegnandosi a produrre, a richiesta, l'idonea documentazione probatoria.

Art. 6 criteri di valutazione e formazione graduatoria

Fra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la cui domanda sarà riconosciuta regolare, una Commissione all'uopo costituita provvederà alla formazione della graduatoria di merito in base ai seguenti criteri di valutazione, per un punteggio massimo di 100 punti, da possedere alla data di scadenza della presentazione delle domande:

1. esperienza professionale del richiedente, documentata, in custodia, portierato, pulizia di edifici, manutenzione di immobili o sgombero neve, presso soggetti pubblici o privati (max 8 punti):

da 1 a meno di 3 anni	punti 2
da 3 a meno di 5 anni	punti 4
5 anni e oltre	punti 6
per ciascun attestato valido (antincendio, primo soccorso), fino a 2 attestati	punti 1

2. età anagrafica del richiedente alla data di scadenza del presente bando (max 12 punti):

fino a 35 anni	punti 12
da 36 a 45 anni	punti 6
oltre 45 anni	punti 2

3. condizione economica del nucleo familiare secondo l'ISEE, in base ad attestazione rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i. (ISEE ordinario o corrente) (max 10 punti):

fino a euro 12.000,00	punti 10
da euro 12.000,01 a 18.000,00	punti 9
da euro 18.000,01 a 24.000,00	punti 8
da euro 24.000,01 a 30.000,00	punti 4
da euro 30.000,01 a 35.000,00	punti 2
oltre euro 35.000,00 o ISEE non presentato	punti 0

4. composizione del nucleo familiare (max 15 punti):

Sono attribuiti i seguenti punteggi, cumulabili:

per ciascun figlio a carico (max 9 punti)	punti 3
nucleo di nuova formazione	punti 4
nucleo monoparentale con figli minori	punti 2

5. residenza anagrafica continuativa nel Comune di Livigno, riferita al componente della coppia di riferimento con maggiore anzianità (max 15 punti):

da almeno 10 anni continuativi antecedenti la pubblicazione del presente bando	punti 15
da 5 a meno di 10 anni continuativi antecedenti la pubblicazione del presente bando	punti 10
da 2 a meno di 5 anni continuativi antecedenti la pubblicazione del presente bando	punti 5
meno di 2 anni continuativi antecedenti la pubblicazione del presente bando	punti 0

6. attività lavorativa stabile con sede di lavoro nel Comune di Livigno, funzionale alla presenza continuativa e alla reperibilità richieste dall'art. 2. Il punteggio è determinato per ciascun componente occupato della coppia di riferimento ed è attribuita la media dei punteggi così ottenuti; il componente non occupato non è considerato (max 30 punti):

da 1 a meno di 3 anni continuativi	punti 8
da 3 a meno di 5 anni continuativi	punti 15
da 5 a meno di 8 anni continuativi	punti 22
8 anni continuativi e oltre	punti 30
meno di 1 anno, attività stagionale o sede di lavoro fuori dal Comune	punti 0

Per attività lavorativa stabile si intende il lavoro dipendente a tempo indeterminato, o a tempo determinato senza interruzioni superiori a 30 giorni nel periodo considerato, ovvero l'attività autonoma o d'impresa

esercitata in modo continuativo. Per sede di lavoro si intende il luogo in cui la prestazione è abitualmente resa, risultante dal contratto o dalla comunicazione obbligatoria, ovvero la sede operativa iscritta al Registro delle Imprese ed effettivamente operante;

7. condizioni di fragilità presenti nel nucleo familiare (max 10 punti; in presenza di più condizioni si applica la più favorevole):
- | | |
|---|----------|
| componente con disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992) o invalidità civile pari o superiore al 74% | punti 10 |
| componente con disabilità (art. 3, c. 1, L. 104/1992) o invalidità civile dal 46% al 73% | punti 6 |

Nel caso tale condizione sia riferita al partecipante, la stessa deve essere tale da poter permettere lo svolgimento delle mansioni previste nel bando.

La graduatoria verrà approvata con apposita determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali.

Art.7 – Cessione dell'alloggio e affidamento del servizio di pulizia e custodia

L'alloggio in comodato d'uso gratuito e il servizio di pulizia e custodia saranno affidati a chi avrà raggiunto il più alto punteggio in graduatoria.

In caso di parità di punteggio, si applicheranno i seguenti titoli di preferenza, in ordine decrescente:

- concorrente con il maggior punteggio nel criterio n. 6 (attività lavorativa stabile a Livigno);
- concorrente con il maggior punteggio nel criterio n. 7 (fragilità);
- concorrente con il valore ISEE più basso;
- concorrente con la minore età anagrafica;
- sorteggio in seduta pubblica.

Prima della stipula il Comune verifica le dichiarazioni rese, anche mediante consultazione delle banche dati catastali, camerali, anagrafiche e dell'INPS, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. In caso di esito negativo, rinuncia o decadenza, anche nel corso del rapporto, il Comune può procedere allo scorrimento della graduatoria, che resta valida per tutta la durata del rapporto.

Art. 8 Sopraluogo

I soggetti interessati devono effettuare sopralluogo del complesso residenziale nonché delle aree pertinenziali prendendo contatti con il Responsabile del Procedimento.

Art. 9 Oneri a carico dell'assegnatario

Sono convenute a carico del comodatario tutte le spese per la stipula, mediante scrittura privata, del contratto di comodato con affidamento dei servizi di custodia e pulizia (bolli, diritti, spese di registrazione, ecc).

Sono, altresì, a carico dell'assegnatario:

- le spese per l'ordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 1609 del codice civile;
- gli oneri per il consumo dell'energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile, nonché ogni tassa connessa all'utilizzo dell'alloggio;
- le spese per la riparazione dei danni causati per colpa grave, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale esistente.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.

I dati relativi alla salute sono trattati per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003, nei limiti strettamente necessari e con accesso riservato alla Commissione e al personale incaricato. I dati dei genitori e degli altri componenti del nucleo indicati nella domanda sono trattati al solo

fine della verifica dei requisiti; il richiedente si impegna a portare a loro conoscenza la presente informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

Titolare del trattamento è il Comune di Livigno.

Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta società Trust Data Solutions s.r.l. Viale Cesare Cattaneo, 10/B 22063 Cantù (CO).

Indirizzo e-mail: dpo@trustds.it

Indirizzo PEC: dpotrustds@legalmail.it

Art. 11 – Norme finali

L'Amministrazione comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare sospendere o revocare il presente bando, o comunque di non procedere alla individuazione del custode con contestuale assegnazione degli immobili in relazione ad eventi successivi che non consentano lo svolgimento della procedura in oggetto. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chiara Paggi – telefono: 0342/991151.

Le informazioni possono essere richieste presso il Servizio Affari Generali anche tramite email al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.livigno.so.it.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
Paggi dott.ssa Chiara
Documento firmato digitalmente